

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI**

Procedura aperta sotto soglia per l'affidamento in concessione, ai sensi degli articoli 35, 60 e 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del servizio di somministrazione di acqua, bevande calde e fredde, snack e altri generi alimentari, mediante l'installazione, la manutenzione e il rifornimento di n. 76 distributori automatici di cui massimo n. 27 erogatori di acqua naturale e frizzante microfiltrata (per borracce) collegati alla rete idrica - collocati presso gli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sedi di Roma. Durata: tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni.

CODICE INIZIATIVA 2548225 - CIG 82741425FA

FAQ

in relazione alla procedura in oggetto, **in via preliminare**, si rammenta agli operatori economici che tutti i documenti di gara sono disponibili ufficialmente sulla piattaforma dedicata acquistinretepa.it.

Resta ferma la facoltà in capo agli operatori medesimi di accedere al sito istituzionale del Governo - **Governo.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Gara e Contratti** – ove è pubblicata, nei modi di legge, la notizia dell'iniziativa in questione, con tutti i documenti di gara allegati. Peraltro, tale accesso non costituisce modalità operativa di estrazione della documentazione di gara, non rivestendo, quindi, carattere di ufficialità, né condizione essenziale di procedibilità.

In particolare, il paragrafo 11.1 del disciplinare di gara che si allega per pronta consultazione, dispone quanto segue: *“È possibile ottenere chiarimenti sulla documentazione di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo Sistema Consip ovvero, in caso di malfunzionamento del sopra citato Sistema, mediante pec all'indirizzo servizioacquisti@pec.governo.it, entro e non oltre i 12 (dodici) giorni precedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima delle FAQ sul Sistema Consip nonché sul sito internet dell'Amministrazione. Si precisa che non sono ammessi chiarimenti telefonici. Le FAQ faranno parte integrante della documentazione di gara”*.

Pertanto, per reperire tutti i documenti di gara, si procede esclusivamente per via telematica, come di seguito indicato.

- 1) Accedere sul portale: **“acquistinretepa.it” (CONSIP)**
- 2) Cliccare sul link **“Vendi”**
- 3) Cliccare sul conseguente menù a tendina **“Altri Bandi”**
- 4) Posizionarsi, poi, sulla **Gara in questione**, bandita dalla PCM - Codice Iniziativa 2548225 - CIG 82741425FA
- 5) Inoltre, nell'ambito della Gara, accedere nella sezione **“DOCUMENTAZIONE DI GARA”**

6) Infine, **scaricare** i documenti di interesse.

**FAQ – RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI –
Aggornate al 23 giugno 2020 (da n. 12 a n. 20)**

<u>QUESITI</u>	<u>RISPOSTE</u>
<p>QUESITO 12) Nella descrizione del paniere prodotti obbligatori vengono indicate acqua in bottiglia bio da 0,5 sia frizzante che naturale, ma il contenitore bio è solo per acqua naturale , inoltre l’acqua in lattina sia frizzante che naturale è nel formato da 33 cl e non da 0,5l come indicato pertanto si chiede di chiarire il formato corretto essendo oggetto di punteggi.</p>	<p>RISPOSTA 12) Vedasi la risposta al quesito n. 5. Si conferma che il prodotto acqua naturale e frizzante in bottiglia deve essere fornito in bio bottiglia compostabile/lattina da 0,5 l. <u>Per il solo prodotto acqua frizzante</u>, atteso che non è utilizzabile la bio bottiglia compostabile, lo stesso può essere offerto in lattina nel formato da 33 cl. se quello da 0,5 l non è presente nel mercato di riferimento.</p>
<p>QUESITO 13) Alla luce dell’art. 65 del decreto legge n°34 a seguito dell’emergenza covid a favore del fondo liquidità per aziende che ha temporaneamente sospeso, fino a fine 2020, l’obbligo di versamento del contributo ANAC legato ai Cig di gara si chiede di chiarire se il contributo sia comunque dovuto per questa procedura o sia da considerarsi nullo.</p>	<p>RISPOSTA 13) L’art. 65 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 prevede che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento del contributo all’ANAC <i>“per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma (19/05/20) e fino al 31 dicembre 2020”</i>. Poiché la procedura di gara in questione è stata avviata prima del 19 maggio, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34, si conferma che gli operatori economici sono obbligati al versamento del contributo ANAC.</p>
<p>QUESITO 14) Per una corretta valutazione dell’appalto da parte di tutti gli operatori si richiede di pubblicare i fatturati degli attuali gestori, anche se a seguito della crisi sanitaria non possano essere esaustivi visto il cambio di utenza per chiusure e smart-working, ma comunque utili alla ponderazione dell’offerta come indicato anche dal codice appalti.</p>	<p>RISPOSTA 14) Vedasi la risposta al quesito n. 11, nel quale si è rappresentato che il valore presunto della concessione, riportato all’art. 8 del capitolato, è stato calcolato sulla base del fatturato dichiarato dal fornitore uscente relativo all’anno 2019.</p>
<p>QUESITO 15) In riferimento alla “tabella A” “Attribuzione punteggi per l’offerta tecnica” si chiede di chiarire il punto A.1.3 sulla distinzione di punteggio per le certificazioni , la SA 8000 è una certificazione internazionale che documenta l’adozione da parte dell’azienda delle norme sulla responsabilità sociali, mentre, se pur legata allo stesso argomento, la ISO 26000 documenta che l’azienda ha adottato “le linee guida” che aiutano</p>	<p>RISPOSTA 15) Per quanto concerne la ISO 26000 vedasi la risposta al quesito n. 2, nel quale si rappresenta che la certificazione richiesta è la UNI EN ISO 22000 e che per mero errore materiale è stata riportata la ISO 26000. Pertanto, per l’attribuzione del relativo punteggio l’indicazione della ISO 26000 deve intendersi, ad ogni effetto sostituita con la</p>

<p>l'azienda allo sviluppo sostenibile ma non una norma di gestione come la SA 8000 e non è destinata al fine di certificazione. Pertanto si chiede di chiarire se il possesso della SA 8000, che prevale sulla ISO 26000 possa essere sufficiente per l'attribuzione del punteggio tabellare massimo o se il possesso di più certificazioni (eventualmente da dichiarare ed allegare), inerenti al servizio specifico possa contribuire all'attribuzione del punteggio pieno del sotto criterio</p>	<p>UNI EN ISO 22000. L'attribuzione del punteggio indicato al punto A.1.3 avverrà in ragione del numero di certificazioni possedute.</p>
<p>QUESITO 16) A seguito dei sopralluoghi effettuati si chiede di chiarire la richiesta di installazione di “massimo 27 erogatori di acqua microfiltrata allacciati alla rete idrica” in quanto non tutte le aree hanno la presa diretta o no ci sono gli spazi o gli accessi utili all'installazione. Dovendo valutare l'investimento in termini di distributori si rende necessario comprendere il numero di macchine specifiche con i relativi costi di manutenzione di cui necessitano</p>	<p>RISPOSTA 16) Vedasi l'avviso del 23 giugno 2020 pubblicato sulla piattaforma acquistinretepa.it</p>
<p>QUESITO 17) Dall'analisi della documentazione di gara non siamo riusciti ad evincere quali siano le posizioni in cui installare gli erogatori di acqua da rete idrica. Chiediamo quindi una precisazione in tal senso.</p>	<p>RISPOSTA 17) Vedasi l'avviso del 23 giugno 2020 pubblicato sulla piattaforma acquistinretepa.it.</p>
<p>QUESITO 18) Sembra che, dai documenti di gara, che gli erogatori vadano in sostituzione di parte dei distributori automatici attualmente presenti; se l'interpretazione è corretta chiediamo di sapere di quali distributori automatici vadano in sostituzione e su quali sedi. Ci permettiamo di porre all'attenzione delle SS.VV. un dato a nostro avviso non secondario. Al momento attuale non esistono modalità praticabili per garantire una continua igienizzazione da COVID-19 degli erogatori di acqua da rete idrica. Questi apparecchi richiedono l'introduzione continua di recipienti/borracce che tutti gli utenti hanno portato e porteranno alla bocca, con evidente estremo rischio di contagio. La nostra Azienda sia su richiesta dei Clienti (in quota dominante) che di propria iniziativa ha provveduto a rimuovere tutti gli erogatori di acqua diretta da rete idrica da tutte le postazioni installate. Da una analisi storica effettuata sembra addirittura risultare che proprio alla PDCM in passato siano stati rimossi per motivi igienici i beverini allora presenti. Ci permettiamo di evidenziare che le sedi ove sono previste le installazioni in gara consentono tutte la perfetta esecuzione di un programma di “Rivending” (https://www.confida.com/progetti-speciali) ovvero</p>	<p>RISPOSTA 18) Vedasi l'avviso del 23 giugno 2020 pubblicato sulla piattaforma acquistinretepa.it Si precisa che i distributori automatici attualmente presenti nelle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri devono essere tutti regolarmente sostituiti.</p>

<p>il riciclo al 100% di tutte le bottiglie plastiche eventualmente consumate ed inoltre che il mercato delle acque imbottigliate ha iniziato a consegnare al mercato prodotti che già vedono al loro interno elevate percentuali di plastiche riciclate; il progetto prevede anche il completo recupero di palette e bicchieri di plastica. Tutto il progetto è patrocinato dalla CONFIDA, associazione di categoria delle aziende della distribuzione automatica.</p>	
<p>QUESITO 19) Chiediamo di sapere se sia ancora intenzione di questa amministrazione richiedere l'installazione di erogatori di acqua diretta da rete idrica. Facciamo presente che l'elevato costo di queste apparecchiature non consente una messa a dimora senza che le macchine risultino poi utilizzate e quindi siano produttive.</p>	<p>RISPOSTA 19) Vedasi l'avviso del 23 giugno 2020 pubblicato sulla piattaforma acquistinretepa.it</p>
<p>QUESITO 20) Considerato il periodo, è per noi difficile recuperare le firme dei soggetti dell'art. 80 comma 3, come richiesto nell'allegato 2C. Chiediamo se è possibile presentare in sede di gara una dichiarazione sostitutiva da parte del soggetto firmatario dove dichiara per tali soggetti.</p>	<p>RISPOSTA 20) Come indicato anche dall'ANAC (comunicato del Presidente dell'8 novembre 2017) le dichiarazioni di cui all'art. 80, comprese quelle relative al comma 3 possono essere rese dal legale rappresentante della società. Tale circostanza rende ovviamente responsabile il rappresentante legale delle eventuali dichiarazioni mendaci rese riguardo a soggetti terzi.</p>